



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 412 del 23.12.2019

Oggetto:

COPIA

Proroga affidamento in house del servizio di biblioteca, archivio storico e custodia sale comunali.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre, nella Casa Comunale di Iglesias, alle ore 12:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	P
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	P
DIDACI VITO	ASSESSORE	P
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	A
SCANU UBALDO	ASSESSORE	A
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	P
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco

La Giunta Comunale

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°44 del 23/03/2017 con cui si procedeva ad affidare il servizio di biblioteca, archivio storico e custodia sale comunali alla società in house Iglesias Servizi srl, dal 01/04/2017 al 31/12/2019;

preso atto che pertanto la durata dell'affidamento in house è in scadenza;

rilevato che:

- occorre garantire la prosecuzione di detti servizi, che negli ultimi anni hanno avuto notevoli migliorie in termini di fruibilità ed accesso per l'utenza, sempre più numerosa e attenta ed in termini di riorganizzazione delle strutture ad opera di specifici interventi strutturali, come nel caso dell'archivio storico;
- che detti servizi sono il fulcro di tante manifestazioni cittadine che catalizzano l'interesse di tanti turisti, studenti universitari e ricercatori;
- nelle linee programmatiche dell'Ente risulta centrale l'importanza della cultura per avere una cittadinanza attiva e consapevole;

rilevato che l'Ente è proprietario di alcune sale comunali (compreso il Teatro Electra) che gestisce in autonomia, spesso concedendole in utilizzo alle associazioni ed Enti per lo svolgimento di attività culturali, sociali e turistiche dietro il pagamento di una tariffa forfettaria, a titolo di compartecipazione alle spese generali sostenute dal Comune per renderle fruibili. Dette sale sono gestite tramite un addetto che ha il compito di metterle a disposizione, verificare la pulizia delle stesse e la funzionalità delle attrezzature in dotazione;

richiamata la sentenza del Consiglio di Stato Sez V 18/07/2017 n.3554 che stabilisce che è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ribadendo il principio di ordinarietà del ricorso *all'in house*;

verificato che per i giudici della Corte di Cassazione la disciplina del reclutamento del pubblico impiego si estende anche alle società in house, da considerarsi quali mere articolazioni organizzative della pubblica amministrazione. Detti principi sono stati già stabiliti dalla legge 133/2008 e ribaditi dal Dlgs 175/2016 secondo il quale "le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità";

rilevato che Il testo unico in materia di società partecipate prevede che le amministrazioni pubbliche fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Pertanto le società in house quindi devono obbligatoriamente effettuare il reclutamento delle risorse umane secondo le regole proprie del pubblico impiego, attivando sempre procedure trasparenti rispettose dei principi di parità di trattamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

precisato le società partecipate possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della PA, ma gli organi di tali amministrazioni sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo al pubblico impiego

considerato che, a seguito di costante interlocuzione con la società partecipata “Iglesias Servizi S.r.l.” e di specifici approfondimenti, sono emersi ulteriori elementi di riflessione relativi alla sostenibilità economica del progetto, che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere che, dopo un periodo di sperimentazione del servizio attraverso la gestione della società in house, tale gestione debba essere proseguita fino all’espletamento delle procedure selettive volte ad individuare il personale;

rilevato che, di conseguenza, sospendere i servizi in oggetto avrebbe gravi ripercussioni negative sulla cittadinanza, le associazioni, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado ed i visitatori che transitano in città;

visto il testo unico delle società partecipate approvato con legge 19 agosto 2016 n.175, in cui vengono individuate le ipotesi in cui gli Enti Pubblici possono affidare servizi pubblici attraverso lo svolgimento di attività strumentali in house, tra i quali servizi d’interesse generale, tra cui è ascrivibile quello di divulgazione della cultura e la promozione della storia cittadina;

precisato che il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Articoli 1 e 2, in vigore dal 31 ottobre 2018, nonché la circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del 31 ottobre 2018, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro, prevede la possibilità di prorogare il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo determinato, purché sussistano le seguenti condizioni, fatto salvo lo svolgimento delle procedure selettive:

1. è possibile prorogare liberamente un contratto a tempo determinato entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l’indicazione della causale. In proposito si ricorda che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si ricade altresì nell’ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto;
2. ulteriore novità è rappresentata dalla riduzione del numero massimo di proroghe, che non possono essere superiori a 4, entro i limiti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti (articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015) e con esclusione dei contratti instaurati per lo svolgimento di attività stagionali (articolo 21, comma 01);
3. non è stato modificato dal decreto legge n. 87, nella parte in cui rimette anche per il futuro alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del

contratto a termine. Pertanto i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo di durata dei contratti a termine di 24 mesi;

precisato che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che - facendo riferimento al previgente quadro normativo - abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell'accordo collettivo. Il decreto-legge n. 87, nell'introdurre le condizioni innanzi richiamate, non ha invece attribuito alla contrattazione collettiva alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni;

rilevato pertanto che, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive volte ad individuare il personale che debba concretamente espletare detti servizi, è possibile prorogare il contratto a tempo determinato delle maestranze per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali attività, precisando che:

- detta gestione in house deve rispondere e uniformarsi ai relativi principi comunitari, fra cui il cosiddetto "controllo analogo" valutabile e praticabile secondo un'accezione sostanziale non escludente quindi la possibilità teorica dell'apertura al privato;
- la normativa vigente prevede che l'ente concessionario debba rendere pubbliche le motivazioni della propria scelta sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

visto il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che all'art. 5 detta delle indicazioni sul controllo analogo e sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;

vista la relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, che viene allegata alla presente deliberazione;

esaminato il piano delle ore necessarie a garantire il servizio, allegato al presente atto, secondo quanto calcolato dal consulente del lavoro, che elabora le paghe dei lavoratori della Società in House;

rilevato che è emersa una ragionevole coniugazione tra il rigoroso risparmio dell'ente ed il rafforzamento di nuove figure professionali nella Società Iglesias servizi srl, idonee a eseguire nuovi lavori, come quelli di guida turistica da risolversi attraverso apposite selezioni e addetto alla sicurezza tramite personale interno;

stabilito che le selezioni per l'assunzione a termine non possono prescindere da alcuni punti fermi, volti a garantire la qualità del servizio offerto nei siti minerari e turistici, che verranno dettagliati nella convenzione con la Società Iglesias Servizi srl;

dato atto che per il predetto servizio è stato previsto un costo annuo di € 150.000,00 occorre prevedere una spesa per la proroga di quattro mesi pari a €50.000,00 che trova copertura nel bilancio triennale 2019/2021 esercizio 2020 cap. 5137/461; rilevato che i due servizi succitati sono

- a) la biblioteca comunale e l'archivio storico comunale esenti iva ai sensi del D.P.R.633/72 art.18 n.22;
- b) la custodia sale soggetto a iva;

viste in merito:

- la deliberazione del Consiglio comunale n° 35 del 29 settembre 2008 con cui è stato approvato lo Statuto della società denominata "*Iglesias servizi S.r.l.*", successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n° 69 del 30 dicembre 2014;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 21/07/2009 con la quale è stato approvato il piano d'impresa di detta società;
- la deliberazione del Consiglio comunale n° 68 del 30 dicembre 2014 con cui è stata effettuata la "*Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007, e dell'art. 1, comma 569, della legge 147/2013*";
- la deliberazione del Consiglio comunale n° 5 del 30 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina del controllo analogo nei confronti di Iglesias Servizi S.r.l., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di "*in house providing*", nel quale si individuano soggetti coinvolti, modalità e tempistiche, al fine di attuare una più efficace azione di indirizzo e controllo, mediante la definizione in particolare delle regole del "*controllo analogo*", intendendosi per tale una attività di vigilanza e controllo analoga a quello svolto istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici;

verificato che sussistono le condizioni per procedere la proroga dell'affidamento "in house providing" del servizio di biblioteca comunale e archivio storico comunale e custodia sale, per un periodo non superiore a quattro mesi, ovvero fino al 30 aprile 2020, entro il quale verranno espletate le necessarie procedure selettive del personale ;

visto l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità per lo svolgimento del servizio in questione;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

con votazione unanime

delibera

1. di prorogare l'affidamento del servizio Biblioteca Comunale, Archivio Storico comunale e custodia sale comunali di Iglesias per il periodo dal 01/01/2020 al 30 aprile 2020 alle medesime condizioni dell'affidamento in scadenza;
2. di autorizzare l'Amministratore Unico della Società Iglesias Servizi srl all'espletamento delle procedure selettive del personale da assegnare a tali servizi;

3. di imputare la spesa derivante da detta proroga pari a € 54.000,00 sul capitolo 5137/461 del bilancio triennale 2019/2021 esercizio 2020;
4. di fare propria la relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, che viene allegata alla presente deliberazione;
5. di approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipulare con la società Iglesias Servizi srl, contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità per lo svolgimento del servizio in questione;
6. di demandare al Dirigente del settore Socio-Culturale con propria determinazione l'affidamento del servizio Biblioteca Comunale ed Archivio Storico comunale di Iglesias alla Soc. in house Iglesias Servizi srl con sede in Iglesias in Corso Colombo;
7. di dichiarare, con ulteriore separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. Del 18/8/2000 n 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 23/12/2019

IL DIRIGENTE
F.TO PAOLO CARTA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 23/12/2019

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **31/12/2019** al **15/01/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 15/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 31.12.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS